

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 23 dicembre 2024

In Aosta, il giorno ventitre (23) del mese di dicembre dell'anno duemilaventiquattro con inizio alle ore otto e otto minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

L'Assessore Marco CARREL è assente alla seduta.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **1694** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER SOSTENERE LA REDAZIONE E IL MONITORAGGIO DEI PIANI DI AZIONE PER IL CLIMA E L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAESC) DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI. PRENOTAZIONE DI SPESA.

LA GIUNTA REGIONALE

TENUTO CONTO che la Commissione Europea:

- il 29 gennaio 2008, in occasione della Settimana Europea dell'Energia Sostenibile, ha lanciato il *“Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors”* con lo scopo di coinvolgere le Amministrazioni e le Comunità locali per raggiungere l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO₂ di almeno il 20% entro il 2020 e che successivamente;
- in data 15 ottobre 2015, ha promosso il nuovo *“Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia”* (di seguito Patto dei Sindaci), prevedendo, in linea con i target dell'Unione Europea, un nuovo obiettivo di riduzione del 40% di gas serra entro il 2030 e adottando un approccio congiunto in cui mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici si integrano nel *Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima* (di seguito PAESC);
- nel 2021 ha rilanciato la sopra richiamata iniziativa fissando anche obiettivi a lungo termine di neutralità climatica al 2050;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 151 del 22 febbraio 2021 Fossil Free recante *“Approvazione delle linee guida per la definizione della strategia regionale di decarbonizzazione, contenute nel documento "Roadmap per una Valle d'Aosta Fossil Fuel Free al 2040" di cui all'ordine del giorno del Consiglio regionale n. 7 in data 18 dicembre 2018”*;

CONSIDERATO che diversi Comuni valdostani hanno sottoscritto la *“Carta di Budoia”*, dichiarazione volontaria di impegno all'attuazione di misure di adattamento locale ai cambiamenti climatici nei territori alpini, elaborata nel quadro della Convenzione delle Alpi;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1557 del 29/11/2021 con la quale è stata approvata la Strategia di Adattamento ai Cambiamenti Climatici della Regione Autonoma Valle d'Aosta;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio regionale n. 3360/XVI del 07/03/2024 recante *“Approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale della Valle d'Aosta al 2030 (PEAR VDA 2030), ai sensi della Legge regionale 25 maggio 2015, n. 13”*;

CONSIDERATO che il capitolo 6 del PEAR VDA 2030, intitolato *“Azioni”*, delinea quattro assi di intervento principali, ciascuno dettagliato in specifiche schede e che, in particolare, l'Asse 4 prevede azioni per promuovere un ruolo attivo e consapevole delle persone nella transizione energetica, al fine di implementare le azioni descritte negli assi precedenti;

RICHIAMATA la Scheda *“P_02 Piani di azione per l'energia sostenibile e il clima”* del PEAR VDA 2030, con la quale si intende supportare l'adesione dei Comuni valdostani al Patto dei Sindaci e la redazione dei PAESC;

RICHIAMATA la legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 recante *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015)”* con particolare riferimento all'articolo 27bis (Pianificazione energetica a scala locale), inserito dal comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 29 luglio 2024, n. 12 (*“Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle*

d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2024/2026. Modificazioni di leggi regionali.”) al fine di consentire di dare attuazione alla sopra richiamata scheda del PEAR VDA 2030;

CONSIDERATO che il comma 2 del sopra richiamato articolo 27bis prevede la concessione di contributi per la redazione e il monitoraggio dei Piani d'azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC), coerenti con il PEAR VDA 2030 e che il comma 3 del medesimo articolo prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata previa intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, definisca i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione e dei relativi controlli della spesa;

RITENUTO necessario dare attuazione all'articolo 27bis sopra richiamato, relativamente sia alla fase di adesione al Patto dei Sindaci e di redazione dei PAESC, sia a quella di successivo monitoraggio dei medesimi;

RITENUTO opportuno, su proposta dei competenti uffici, prediligere, vista la dimensione ridotta dei Comuni valdostani, l'adozione di PAESC congiunti a scala sovracomunale, modulando il contributo in base alla dimensione territoriale;

RITENUTO peraltro opportuno che la Regione Autonoma Valle d'Aosta si configuri come “Coordinatore del Patto dei Sindaci” relativamente al proprio territorio al fine di supportare gli Enti locali firmatari;

VISTO il parere favorevole del Consiglio permanente degli enti locali, prot. n.1243/CPEL in data 17/12/2024, espresso ai sensi dell'articolo 65, comma 2, lett. d), della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

CONSIDERATO che il suddetto parere contiene un'osservazione con la quale il Consiglio permanente degli enti locali ha proposto di stabilire che, in relazione alla Misura 2 “Contributi per il monitoraggio dei PAESC” di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione, il contributo massimo erogabile sia modulato in relazione al numero di abitanti a cui il Piano si riferisce, in maniera simile a quanto già previsto per la Misura 1 “Contributi per la redazione dei PAESC” del medesimo allegato;

RITENUTO pertanto opportuno modificare la Misura 2 “Contributi per il monitoraggio dei PAESC” di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione, rimodulando il contributo massimo erogabile in relazione al numero degli abitanti a cui il Piano si riferisce;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

VISTO il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento sviluppo economico ed energia, in vacanza del dirigente della Struttura Sviluppo energetico sostenibile dell'Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile e dal Coordinatore del Dipartimento ambiente dell'Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy, di concerto con l'Assessore alle opere pubbliche, territorio e ambiente, Davide Sapinet;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare le “*Disposizioni applicative per sostenere la redazione e il monitoraggio dei Piani di Azione per il Clima e l’Energia Sostenibile (PAESC) da parte degli enti locali*” di cui all’Allegato1 alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale, per la cui attuazione si prevede una spesa complessiva pari a euro 600.000;
2. di dare mandato al Coordinatore del Dipartimento sviluppo economico ed energia di espletare gli adempimenti necessari a qualificare la Regione Autonoma Valle d’Aosta nel ruolo di Coordinatore del Patto dei Sindaci per il proprio territorio;
3. di prenotare la spesa complessiva di euro 600.000,00 (seicentomila/00) nel seguente modo:
 - anno 2025 importo euro 200.000,00 (duecentomila/00);
 - anno 2026 importo euro 200.000,00 (duecentomila/00); sul capitolo U0027959 (Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali per la redazione dei PAESC) del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di prenotare, per l’anno 2027, la spesa di euro 200.000,00 (duecentomila/00), sul capitolo U0027959 (Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali per la redazione dei PAESC) per il quale sarà previsto apposito stanziamento sui bilanci futuri;
5. di rinviare a successivo provvedimento del dirigente della Struttura competente le eventuali modifiche tecnico-gestionali alle disposizioni applicative di cui al punto 1;
6. di demandare la concessione dei contributi e l’assunzione dei relativi impegni di spesa a successivi atti amministrativi della Struttura competente;
7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale della Regione al canale tematico “Energia”.

§

Allegato 1 alla D.G.R. 1694 del 23/12/2024 – Disposizioni applicative per sostenere la redazione e il monitoraggio dei “Piani di Azione per il Clima e l’Energia Sostenibile (PAESC)” da parte degli enti locali

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER SOSTENERE LA
REDAZIONE E IL MONITORAGGIO DEI “PIANI DI AZIONE
PER IL CLIMA E L’ENERGIA SOSTENIBILE (PAESC)” DA
PARTE DEGLI ENTI LOCALI**

SOMMARIO

1. FINALITÀ.....	3
2. DEFINIZIONI	3
3. OGGETTO E DOTAZIONE FINANZIARIA	4
MISURA 1: CONTRIBUTI PER LA REDAZIONE DEI PAESC.....	5
4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEI SOGGETTI PROPONENTI	5
5. SPESE AMMISSIBILI	5
6. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E CUMULO CON ALTRI CONTRIBUTI E/O AGEVOLAZIONI PUBBLICHE	5
7. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO	6
8. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO	6
9. MODALITÀ DI ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI	7
10. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI REDAZIONE DEL PAESC	7
11. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	8
12. VARIAZIONI E PROROGHE.....	9
13. OBBLIGHI DEI SOGGETTI PROPONENTI E DEI SOGGETTI PARTECIPANTI	9
14. RINUNCIA AL CONTRIBUTO.....	9
15. REVOCA DEL CONTRIBUTO	9
MISURA 2: CONTRIBUTI PER IL MONITORAGGIO DEI PAESC.....	11
16. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEI SOGGETTI PROPONENTI.....	11
17. SPESE AMMISSIBILI.....	11
18. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E CUMULO CON ALTRI CONTRIBUTI E/O AGEVOLAZIONI PUBBLICHE.....	11
19. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO.....	11
20. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	12
21. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO DEI PAESC.....	13
22. RINUNCIA AL CONTRIBUTO.....	13
23. REVOCA DEL CONTRIBUTO	13
DISPOSIZIONI COMUNI	15
24. DATI DI MONITORAGGIO	15
25. RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	15
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	15
27. DISPOSIZIONI FINALI E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	15
28. RIFERIMENTI PER EVENTUALI RICHIESTE DI INFORMAZIONI	15
APPENDICE 1 - INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI UE 2016/679	16

1. FINALITÀ

- 1.1 Le presenti disposizioni applicative, ai sensi dell'articolo 27bis, della l.r. 13/2015, sono finalizzate a promuovere, in coerenza con i principi del Piano Energetico Ambientale Regionale della Valle d'Aosta al 2030 (di seguito PEAR VDA 2030), il coinvolgimento proattivo dei Comuni della Regione Autonoma Valle d'Aosta, anche in forma associata, nel percorso di raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del territorio regionale.
- 1.2 La misura sostiene i Comuni e le Unités des Communes della Regione Autonoma Valle d'Aosta nel percorso di adesione all'iniziativa eurounitaria denominata "Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia" (di seguito Patto dei Sindaci), concedendo contributi per la redazione e il monitoraggio dei Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (di seguito PAESC), coerenti con il PEAR VDA 2030.
- 1.3 La misura contribuisce al raggiungimento degli obiettivi regionali definiti nel *PEAR VDA 2030*, con particolare riferimento alle azioni di cui all'Asse 4 – *Persone, scheda P 02 – Piani di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima*.

2. DEFINIZIONI

- 2.1 Ai fini del presente avviso valgono le seguenti definizioni e abbreviazioni:
 - a) Cabine primarie di riferimento: aree convenzionali così come individuate al seguente link: <https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappa-interattiva-delle-cabine-primarie>;
 - b) CCR (o JRC - Joint Research Centre): Centro Comune di Ricerca della Commissione europea;
 - c) COA energia: Centro Osservazione e Attività sull'energia di Finaosta S.p.A.;
 - d) CoMO: Covenant of Mayors Office - Ufficio del Patto dei Sindaci;
 - e) IBE: Inventario Base delle Emissioni;
 - f) IME: Inventario di Monitoraggio delle Emissioni;
 - g) *Monitoraggio dei PAESC*: a partire dall'approvazione del PAESC, lo stesso deve essere monitorato ogni due anni, evidenziando almeno gli eventuali cambiamenti di strategia e lo stato di implementazione delle azioni e dei loro effetti. Ogni quattro anni è obbligatorio aggiungere alle specifiche del monitoraggio biennale la redazione di un nuovo IME;
 - h) *Monitoraggio completo dei PAESC (o Full Reporting)*: si intende il documento di monitoraggio comprensivo dell'IME;
 - i) PAESC: Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima;
 - j) *PAESC congiunto*: PAESC redatto a scala sovracomunale, volto a garantire la continuità territoriale dei Comuni di piccole dimensioni all'interno della stessa area territoriale, da redigere secondo una delle due opzioni di seguito riportate, alternative tra loro:
 - *Opzione 1* - Impegno individuale di riduzione di CO₂: ogni firmatario del gruppo si impegna singolarmente a ridurre le emissioni di CO₂ di almeno il 40% entro il 2030 ed è quindi tenuto a completare il proprio modulo PAESC;
 - *Opzione 2* – Impegno condiviso di riduzione di CO₂: il gruppo dei firmatari si impegna collettivamente a ridurre le emissioni di CO₂ di almeno il 40% entro il 2030;
 - k) *Patto dei Sindaci*: "Patto dei Sindaci per il clima e l'energia";
 - l) PEAR VDA 2030: Piano Energetico Ambientale Regionale della Valle d'Aosta con orizzonte temporale al 2030, approvato con d.C.r. n.3360/XVI del 07/03/2024;
 - m) *Soggetto proponente*: soggetto che presenta la domanda di contributo, eventualmente oltre che per sé anche per conto anche di altri *soggetti partecipanti*, e che si fa carico delle spese;
 - n) *Soggetto partecipante*: tutti gli enti locali coinvolti nella redazione di un PAESC congiunto;
 - o) SRACC: Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, approvata con d.G.r. 1557/2021;

- p) *Struttura regionale competente*: la Struttura Sviluppo energetico sostenibile del Dipartimento Sviluppo economico ed energia dell'Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- q) *Struttura regionale competente in materia di ambiente*: Dipartimento Ambiente dell'Assessorato Opere pubbliche, Territorio e Ambiente della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

3. OGGETTO E DOTAZIONE FINANZIARIA

- 3.1 La misura, per le finalità di cui al paragrafo 1, prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere i Comuni e le Unités des Communes della Regione Autonoma Valle d'Aosta nel percorso di adesione al Patto dei Sindaci, concedendo contributi:
 - a) per la redazione dei PAESC, coerenti con il PEAR VDA 2030 (MISURA 1);
 - b) per il monitoraggio completo dei PAESC (MISURA 2).
- 3.2 La dotazione finanziaria messa a disposizione è pari a complessivi euro 600.000,00 (seicentomila/00), salvo ulteriori risorse aggiuntive che si rendessero disponibili.

MISURA 1: CONTRIBUTI PER LA REDAZIONE DEI PAESC

4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEI SOGGETTI PROPONENTI

- 4.1 Possono presentare domanda, in qualità di soggetti proponenti, unicamente:
- i Comuni valdostani che si impegnano singolarmente al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Patto dei Sindaci decidendo di aderirvi secondo l'opzione individuale;
 - i Comuni valdostani capofila di un gruppo di Comuni limitrofi, sulla base di una delle forme di collaborazione previste dalla l.r. 54/1998, che decidono di aderire al Patto dei Sindaci collettivamente e che si impegnano a redigere un PAESC congiunto, secondo l'opzione 1 o 2 di cui al punto 2.1 lettera c);
 - le Unités des Communes valdôtaines capofila di un gruppo di Comuni, appartenenti alla stessa o limitrofi, sulla base di una delle forme di collaborazione previste dalla l.r. 54/1998, che decidono di aderire al Patto dei Sindaci collettivamente e che si impegnano a redigere un PAESC congiunto, secondo l'opzione 1 o 2 di cui al punto 2.1 lettera c).
- 4.2 I soggetti proponenti di cui al punto 4.1 possono presentare una sola domanda di contributo. Ogni Comune può essere coinvolto nella redazione di un solo PAESC.
- 4.3 In caso di redazione di un PAESC congiunto, solo il soggetto proponente percepisce materialmente il contributo.

5. SPESE AMMISSIBILI

- 5.1 Sono considerate ammissibili esclusivamente le spese per la redazione dei PAESC, comprensive di eventuali oneri e IVA.
- 5.2 Le spese sono attestate mediante la presentazione di preventivi di spesa o documenti equipollenti da allegare alla domanda di contributo.
- 5.3 Sono ritenute ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.

6. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E CUMULO CON ALTRI CONTRIBUTI E/O AGEVOLAZIONI PUBBLICHE

- 6.1 Il contributo, fino al 100% (cento per cento) dei costi complessivi sostenuti, IVA inclusa, è concesso nelle modalità e nei limiti di cui al punto successivo.
- 6.2 Al fine di promuovere l'elaborazione di PAESC congiunti, il contributo è modulato secondo le soglie di abitanti, da riferirsi al dato ISTAT del 31 dicembre 2023 relativo alla popolazione complessivamente residente nel territorio dei soggetti partecipanti, come riportato in tabella, fatta salva la casistica di cui al punto 6.3:

Abitanti (al 31/12/2023)	Contributo massimo
Fino a 5.000	10.000 euro
Tra 5.000 e 10.000	15.000 euro
Oltre 10.000	20.000 euro

- 6.3 Al fine di promuovere una efficace governance del territorio, in deroga al punto 6.2 e pertanto indipendentemente dal numero di abitanti dei soggetti partecipanti, possono beneficiare di un contributo pari a 20.000 euro le domande presentate:
- dai soggetti proponenti di cui al punto 4.1, lettera c);
 - dai soggetti proponenti di cui al punto 4.1, lettera b), che prevedano la partecipazione di tutti i Comuni afferenti alla medesima cabina primaria di riferimento.

- 6.4 Eventuali variazioni in aumento del costo della redazione del PAESC successivi alla presentazione della domanda non determinano in nessun caso un incremento del contributo concedibile.
- 6.5 È ammesso il cumulo con altri contributi e/o agevolazioni pubbliche purché nel limite del 100% delle spese ammissibili.
- 6.6 In fase di presentazione della domanda, il soggetto proponente deve dichiarare l'eventuale esistenza di altri sostegni già richiesti o concessi, diretti al medesimo intervento, specificando la misura di incentivazione per la quale è stata presentata domanda o per la quale si è beneficiari e l'entità del contributo.
- 6.7 Nel caso in cui l'accesso ad altre forme di contribuzione pubblica determini il superamento del limite del 100% delle spese ammissibili, il contributo verrà ridotto dell'importo eccedente tale limite.

7. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

- 7.1 La domanda di contributo, soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, da assolversi esclusivamente in modo virtuale, salve le esenzioni di legge, deve essere conforme al format che verrà reso disponibile sul sito istituzionale della Regione, sul canale tematico "Energia".
- 7.2 La domanda di contributo è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è quindi soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
- 7.3 Le domande possono essere inoltrate a partire dalle ore 9.00 del 1° aprile 2025 e fino alle ore 14.00 del 31 ottobre 2025.
- 7.4 La domanda, pena il rigetto della stessa, deve essere presentata, nel rispetto delle tempistiche di cui al punto 7.3, alla struttura regionale competente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it.
- 7.5 La domanda di contributo deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente.
- 7.6 Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione obbligatoria:
- a) ricevuta di pagamento del bollo assolto in modalità virtuale effettuato direttamente dal sito web della Regione, tramite la Piattaforma regionale dei pagamenti accedendo al link <https://it.riscossione.regione.vda.it/pagonet2AO/default/homepage.do>, ovvero tramite il relativo link presente sul web/mobile della Regione Autonoma della Valle d'Aosta <http://www.regione.vda.it>; la causale da indicare è la seguente: "Richiesta contributo per redazione PAESC – Denominazione richiedente";
 - b) preventivi di spesa o documenti equipollenti dei fornitori/professionisti che giustificano le spese di cui al paragrafo 5;
 - c) cronoprogramma volto al rispetto delle tempistiche di cui al punto 10.7.

8. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

- 8.1 Le domande presentate vengono sottoposte a istruttoria, da parte della struttura regionale competente, consistente nella verifica della completezza e regolarità formale della domanda e dei requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 6.
- 8.2 La struttura regionale competente comunica entro cinque giorni ai soggetti proponenti l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 12 della l.r. 19/2007.
- 8.3 Il procedimento istruttorio di cui al punto 8.1 si conclude entro trenta giorni decorrenti dalla data di comunicazione di cui al punto 8.2. Il suddetto termine è da considerarsi interrotto/sospeso qualora si verificano le ipotesi descritte di seguito.
- 8.4 In caso di incompletezza della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. 19/2007, la struttura regionale competente può assegnare al soggetto proponente un termine di dieci giorni entro il quale integrare la documentazione. Decorso inutilmente detto periodo, la struttura regionale competente comunica al soggetto proponente il rigetto della domanda con le modalità semplificate di cui all'art. 3

comma 1 della l.r. 19/2007. Restano ferme le ipotesi in cui, ai sensi della normativa vigente, la mancata produzione dei documenti contestualmente alla domanda comporta l'inammissibilità o la decadenza della domanda medesima.

- 8.5 Nel corso dell'istruttoria è facoltà della struttura competente richiedere, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 19/2007, chiarimenti, precisazioni e integrazioni documentali che si rendessero, a proprio giudizio, necessari.
- 8.6 In tal caso, la struttura regionale competente invia la richiesta di integrazioni al soggetto proponente, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a trenta giorni consecutivi dalla richiesta. La richiesta di integrazioni comporta la sospensione dei termini dell'istruttoria medesima. La mancata risposta del soggetto proponente entro il termine stabilito costituisce causa di rigetto della domanda: di tale esito, la struttura regionale competente informa il soggetto proponente con le modalità semplificate di cui all'art. 3 comma 1 della l.r. 19/2007.
- 8.7 Per le domande risultate non ammissibili, applicate le disposizioni di cui all'art. 16 della l.r. 19/2007, il dirigente della struttura regionale competente procede, con proprio provvedimento, al rigetto delle medesime e alla comunicazione, ai soggetti proponenti, con indicazione dei motivi di esclusione.
- 8.8 L'ammontare del contributo richiesto può essere rideterminato dalla struttura regionale competente nel caso in cui le spese risultino parzialmente non ammissibili o non congrue.
- 8.9 Per le domande per le quali l'istruttoria ha avuto esito positivo, la struttura regionale competente ne comunica l'esito ai soggetti proponenti, nel rispetto dei termini indicati al punto 8.3.
- 8.10 Per le eventuali domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento dei fondi disponibili, è comunicata ai soggetti proponenti la non finanziabilità delle medesime.
- 8.11 Entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa all'esito dell'istruttoria di cui al punto 8.9, pena il rigetto della domanda, il soggetto proponente deve comunicare alla struttura regionale competente l'accettazione del contributo, trasmettendo inoltre:
 - a) il CUP relativo al progetto, acquisito in conformità alla vigente normativa;
 - b) *qualora l'importo del contributo inizialmente richiesto sia stato ridefinito in esito all'istruttoria o nel caso di richiesta ammissibile ma finanziabile solo parzialmente per esaurimento dei fondi disponibili*: formale accettazione dell'importo rideterminato del contributo indicando altresì che la copertura finanziaria per la quota parte di spese non oggetto di contributo è garantita con fondi propri o altre forme di finanziamento compatibili con le presenti disposizioni;
 - c) le deliberazioni di ogni soggetto partecipante in cui viene formalizzata la volontà di aderire al Patto dei Sindaci, nonché documentazione atta a dimostrare l'avvenuto caricamento delle informazioni sulla piattaforma del Patto dei Sindaci, nelle modalità di cui al paragrafo 9.
- 8.12 A seguito del ricevimento della comunicazione di cui al punto 8.11 il dirigente della struttura regionale competente provvede, con proprio provvedimento, alla concessione del contributo.
- 8.13 Entro quindici giorni dall'approvazione del suddetto provvedimento, la struttura regionale competente provvede alla trasmissione ai soggetti proponenti dell'atto di concessione del contributo.

9. MODALITÀ DI ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI

- 9.1 L'adesione al Patto dei Sindaci avviene secondo le modalità indicate nel sito web <https://eu-mayors.ec.europa.eu> dalla Commissione europea, che si avvale dell'Ufficio del Patto dei Sindaci (CoMO) per il coordinamento dei firmatari.
- 9.2 Il Patto dei Sindaci può essere siglato dall'ente locale come "firmatario singolo" (opzione standard) o come "parte di un gruppo di firmatari" in forma congiunta (opzioni 1 o 2, di cui al punto 2.1 lettera j)).
- 9.3 La volontà di adesione di cui sopra deve essere espressa con deliberazione, che dà mandato di firma al legale rappresentante dell'ente.

10. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI REDAZIONE DEL PAESC

- 10.1 Il PAESC deve essere redatto conformemente alle modalità con cui gli enti locali hanno aderito al Patto dei Sindaci, con particolare riferimento alla possibilità di aderire con opzione standard (PAESC singolo) o collettivamente con azioni congiunte o individuali entro i propri territori (opzione 1 - PAESC congiunto per ogni firmatario) o entro il territorio coperto dal gruppo (opzione 2 – PAESC congiunto unico).
- 10.2 Il PAESC deve essere elaborato secondo i criteri previsti nelle Linee guida pubblicate dal Centro Comune di Ricerca della Commissione europea (CCR): il CCR controlla e valida i PAESC valutandone la coerenza rispetto alle Linee guida citate. Il CCR ha sviluppato il “Modulo PAESC” che costituisce la struttura dei piani di azione e che deve essere compilato online sul sito del Patto dei Sindaci.
- 10.3 Nel caso in cui il PAESC venga redatto a implementazione di un PAES precedentemente approvato, il monitoraggio completo (azioni e inventario delle emissioni) costituisce il quadro di riferimento di partenza degli obiettivi che saranno individuati nel nuovo Piano integrato.
- 10.4 Ai fini delle presenti disposizioni, i PAESC devono essere coerenti con la pianificazione energetica regionale (PEAR VDA 2030) e con la pianificazione regionale in tema di adattamento ai cambiamenti climatici con particolare riferimento:
- a) ai dati utilizzati per definire l’inventario delle emissioni;
 - b) agli obiettivi fissati;
 - c) alle tipologie di azioni individuate;
 - d) agli indicatori proposti per il monitoraggio;
- secondo indicazioni specifiche che la struttura regionale competente, in collaborazione con il COA energia e con la struttura regionale competente in materia di ambiente renderà disponibili sul sito istituzionale della Regione, al canale tematico “Energia”.
- 10.5 Ai fini delle presenti disposizioni, prima dell’approvazione del PAESC da parte dell’ente locale, lo stesso deve essere trasmesso tramite posta elettronica certificata:
- a) al COA energia (coaenergia@legalmail.it) al fine di un parere di coerenza con quanto richiesto al punto 10.4 relativamente al PEAR VDA 2030;
 - b) alla struttura regionale competente in materia di ambiente (territorio_ambiente@pec.regione.vda.it) al fine di un parere di coerenza con quanto richiesto al punto 10.4 relativamente alla pianificazione regionale in tema di adattamento al cambiamento climatico.
- 10.6 Il COA energia e la struttura regionale competente in materia di ambiente rendono i rispettivi pareri entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione e trasmettono l’esito all’ente locale e per conoscenza alla struttura regionale competente.
- 10.7 Previo parere positivo di cui al punto 10.6, il PAESC deve essere approvato da parte degli enti locali entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo e, comunque, entro il 31 agosto 2027.

11. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 11.1 L’erogazione del contributo prevede due quote:
- a) la prima a titolo di anticipo nella misura del 60% del contributo concesso, in seguito all’adozione del provvedimento di concessione di cui al punto 8.12;
 - b) la seconda, a saldo, a seguito della trasmissione alla struttura regionale competente del PAESC e della deliberazione di approvazione del medesimo di cui al punto 10.7.
- 11.2 Ai fini dell’erogazione del saldo, il soggetto proponente deve altresì trasmettere alla struttura regionale competente la seguente documentazione:
- a) le fatture quietanzate (o documenti contabili di valore equivalente) intestate al soggetto proponente, corredate dalla documentazione attestante l’avvenuto pagamento, entrambe indicanti il CIG, il CUP e la descrizione dei servizi acquisiti, i quali devono essere chiaramente riconducibili alla redazione del PAESC;

- b) una dichiarazione sostitutiva, resa dal soggetto proponente, che attesti di non aver ottenuto altre agevolazioni per le medesime spese.

11.3 Nel caso in cui la documentazione non sia completa e necessiti dunque di integrazioni documentali, la struttura regionale competente è autorizzata a richiedere ai soggetti proponenti ogni documentazione ritenuta necessaria.

11.4 Al termine dei controlli, la struttura regionale competente provvede all'erogazione del saldo.

12. VARIAZIONI E PROROGHE

12.1 Successivamente alla presentazione della domanda di contributo, non sono ammesse variazioni in aumento dell'importo richiesto, né variazioni dei soggetti partecipanti che comportano una rideterminazione dell'entità del contributo secondo quanto indicato al paragrafo 6.

12.2 Nel caso in cui la redazione del PAESC accusi dei ritardi, il soggetto proponente inoltra alla struttura regionale competente, entro i termini previsti per l'ultimazione del PAESC ai sensi del punto 10.7, una richiesta di proroga accompagnata da una relazione che ne comprovi i motivi o le cause impreviste o di forza maggiore unitamente all'indicazione del cronoprogramma aggiornato. Tale richiesta è soggetta ad autorizzazione della struttura regionale competente.

12.3 In caso di non accoglimento della richiesta di proroga, il soggetto proponente può scegliere di redigere il PAESC entro il termine originariamente previsto o rinunciare al contributo ai sensi del paragrafo 14.

13. OBBLIGHI DEI SOGGETTI PROPONENTI E DEI SOGGETTI PARTECIPANTI

13.1 I soggetti proponenti sono:

- a) responsabili dell'avvio e della gestione delle procedure amministrative e tecniche necessarie alla redazione dei PAESC e della successiva predisposizione della documentazione amministrativa, tecnica e contabile necessaria all'erogazione;
- b) tenuti al rispetto della normativa applicabile, con particolare riferimento alle norme europee, statali e regionali;
- c) tenere costantemente aggiornate separate scritture contabili o disporre di un'adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative alla misura;
- d) tenuti a rispettare il disposto dell'articolo 3 della legge 136 del 2010 e s.m.i. al fine di escludere l'utilizzo dei contanti e garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati;
- e) tenuti a garantire l'accesso ai documenti amministrativi e contabili inerenti alla misura, nel rispetto della normativa vigente.

13.2 Tutti i soggetti partecipanti si impegnano:

- a) ad adottare una deliberazione che conferisca mandato al legale rappresentante dell'ente per la sottoscrizione del documento di adesione al Patto dei Sindaci, nel rispetto dei tempi di cui al punto 8.11;
- b) ad approvare il PAESC entro diciotto mesi dalla data di approvazione del provvedimento di concessione del contributo, secondo quanto indicato al punto 10.7.

14. RINUNCIA AL CONTRIBUTO

14.1 Il soggetto proponente può presentare istanza di rinuncia al contributo alla struttura regionale competente:

- a) prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo, comportando il rigetto della domanda;
- b) successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del contributo, comportando la revoca del contributo.

15. REVOCA DEL CONTRIBUTO

15.1 Si procederà alla revoca del contributo concesso e al recupero degli importi erogati qualora:

- a) il PAESC non ottenga le validazioni di cui al punto 10.5;
- b) non siano rispettate le tempistiche di cui al punto 10.7;
- c) siano apportate le variazioni di cui al punto 12.1;
- d) sia presentata istanza di rinuncia di cui al punto 14.1, lettera b);
- e) il soggetto proponente abbia fornito dichiarazioni mendaci o false attestazioni.

15.2 La revoca è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente e comporta la restituzione dell'importo stabilito entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione. La restituzione del contributo può essere rateizzata in massimo dodici mesi, senza ulteriori interessi.

MISURA 2: CONTRIBUTI PER IL MONITORAGGIO DEI PAESC

16. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEI SOGGETTI PROPONENTI

16.1 Possono presentare domanda, in qualità di soggetti proponenti, unicamente gli enti locali che abbiano già aderito al Patto dei Sindaci in una delle forme previste ed in particolare:

- a) i Comuni valdostani che si sono impegnati singolarmente al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Patto dei Sindaci aderendo secondo l'opzione individuale standard e che abbiano redatto un PAESC;
- b) i Comuni valdostani capofila di un gruppo di Comuni limitrofi, sulla base di una delle forme di collaborazione previste dalla l.r. 54/1998, che hanno aderito al Patto dei Sindaci collettivamente e che hanno redatto un PAESC congiunto, secondo l'opzione 1 o 2 di cui al punto 2.1 lettera g);
- c) le Unités des Communes valdôtaines capofila di un gruppo di Comuni, appartenenti alla stessa o limitrofi, sulla base di una delle forme di collaborazione previste dalla l.r. 54/1998, che hanno aderito al Patto dei Sindaci collettivamente e che hanno redatto un PAESC congiunto, secondo l'opzione 1 o 2 di cui al punto 2.1 lettera g).

16.2 I soggetti proponenti di cui al punto 16.1 possono presentare una sola domanda di contributo.

17. SPESE AMMISSIBILI

17.1 Sono considerate ammissibili esclusivamente le spese, comprensive di eventuali oneri e IVA, per la redazione dei documenti di *monitoraggio completo* dei PAESC.

17.2 Le spese per le quali si richiede il contributo devono essere liquidate dai soggetti proponenti successivamente alla data di approvazione delle presenti disposizioni e non oltre il 30 settembre 2027.

18. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E CUMULO CON ALTRI CONTRIBUTI E/O AGEVOLAZIONI PUBBLICHE

18.1 Il contributo, pari al 100% (cento per cento) dei costi complessivi sostenuti, IVA inclusa, è concesso con le seguenti modalità:

Abitanti (al 31/12/2023)	Contributo massimo
Fino a 5.000	5.000 euro
Oltre 5.000	10.000 euro

18.2 È ammesso il cumulo con altri contributi e/o agevolazioni pubbliche purché nel limite del 100% delle spese ammissibili.

18.3 In fase di presentazione della domanda, il soggetto proponente deve dichiarare l'eventuale esistenza di altri sostegni già richiesti o concessi, diretti al medesimo intervento, specificando la misura di incentivazione per la quale è stata presentata domanda o per la quale si è beneficiari e l'entità del contributo.

18.4 Nel caso in cui l'accesso ad altre forme di contribuzione pubblica determini il superamento del limite del 100% delle spese ammissibili, il contributo verrà ridotto dell'importo eccedente tale limite.

19. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

19.1 La domanda di contributo, soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, da assolversi esclusivamente in modo virtuale, salve le esenzioni di legge, deve essere conforme al format che verrà reso disponibile sul sito istituzionale della Regione, sul canale tematico "Energia".

19.2 La domanda di contributo è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è quindi soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

19.3 Le domande possono essere inoltrate a partire dalle ore 9.00 del 1° aprile 2025 fino alle ore 14.00 del 30

settembre 2027. Per le annualità successive al 2027, saranno previste ulteriori finestre per la presentazione delle domande sulla base del numero di PAESC che saranno approvati.

- 19.4 La domanda, pena il rigetto della stessa, deve essere presentata, nel rispetto delle tempistiche di cui al punto 19.3, alla struttura regionale competente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it.
- 19.5 La domanda di contributo deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente.
- 19.6 Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione obbligatoria:
- a) ricevuta di pagamento del bollo assolto in modalità virtuale effettuato direttamente dal sito web della Regione, tramite la Piattaforma regionale dei pagamenti accedendo al link <https://it.riscossione.regione.vda.it/pagonet2AO/default/homepage.do>, ovvero tramite il relativo link presente sul web/mobile della Regione Autonoma della Valle d'Aosta <http://www.regione.vda.it>; la causale da indicare è la seguente: "Richiesta contributo per monitoraggio PAESC – Denominazione richiedente";
 - b) relazione di monitoraggio completo del PAESC approvata dagli enti locali;
 - c) le fatture quietanzate (o documenti contabili di valore equivalente), intestate al soggetto proponente, corredate della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, entrambe indicanti il CIG, il CUP e la descrizione dei servizi acquisiti, i quali devono essere chiaramente riconducibili alla redazione del documento di monitoraggio del PAESC;
 - d) una dichiarazione sostitutiva, resa dal soggetto proponente, che attesti di non aver ottenuto altre agevolazioni per le medesime spese.

20. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 20.1 Le domande presentate vengono sottoposte a istruttoria, da parte della struttura regionale competente, consistente nella verifica della completezza e regolarità formale della domanda, dei requisiti di cui ai paragrafi 16, 17 e 18 e della presenza delle validazioni di cui al punto 21.4;
- 20.2 La struttura regionale competente comunica entro cinque giorni ai soggetti proponenti l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 12 della l.r. 19/2007.
- 20.3 Il procedimento istruttorio di cui al punto 20.1 si conclude entro trenta giorni decorrenti dalla data di comunicazione di cui al punto 20.2. Il suddetto termine è da considerarsi interrotto/sospeso qualora si verificano le ipotesi descritte di seguito.
- 20.4 In caso di incompletezza della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. 19/2007, la struttura regionale competente può assegnare al soggetto proponente un termine di dieci giorni entro il quale integrare la documentazione. Decorso inutilmente detto periodo, la struttura regionale competente comunica al soggetto proponente il rigetto della domanda con le modalità semplificate di cui all'art. 3 comma 1 della l.r. 19/2007. Restano ferme le ipotesi in cui, ai sensi della normativa vigente, la mancata produzione dei documenti contestualmente alla domanda comporta l'inammissibilità o la decadenza della domanda medesima.
- 20.5 Nel corso dell'istruttoria è facoltà della struttura regionale competente richiedere, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 19/2007, chiarimenti, precisazioni e integrazioni documentali che si rendessero, a proprio giudizio, necessari.
- 20.6 In tal caso, la struttura regionale competente invia la richiesta di integrazioni al soggetto proponente, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a trenta giorni consecutivi dalla richiesta. La richiesta di integrazioni comporta la sospensione dei termini dell'istruttoria medesima. La mancata risposta del soggetto proponente entro il termine stabilito costituisce causa di rigetto della domanda: di tale esito, la struttura regionale competente informa il soggetto proponente con le modalità semplificate di cui all'art. 3 comma 1 della l.r. 19/2007.
- 20.7 Per le domande risultate non ammissibili, applicate le disposizioni di cui all'art. 16 della l.r. 19/2007, il

dirigente della struttura regionale competente procede, con proprio provvedimento, al rigetto della domanda e alla comunicazione, al soggetto proponente, con indicazione dei motivi di esclusione.

- 20.8 L'ammontare del contributo richiesto può essere rideterminato dalla struttura competente nel caso in cui le spese risultino parzialmente non ammissibili o non congrue.
- 20.9 Per le domande per le quali l'istruttoria ha avuto esito positivo, il dirigente della struttura regionale competente provvede, con proprio provvedimento, alla concessione del contributo e alla successiva erogazione dello stesso in un'unica soluzione.
- 20.10 Entro quindici giorni dall'approvazione del suddetto provvedimento, la struttura regionale competente provvede alla trasmissione ai soggetti proponenti dell'atto di concessione del contributo.

21. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO DEI PAESC

21.1 Il monitoraggio completo deve:

- a) essere conforme a quanto previsto dalla Commissione europea e alle Linee guida per il monitoraggio elaborate dal CoMO e CCR, incluso il rispetto delle tempistiche ivi previste;
- b) permettere una valutazione dell'efficacia e realizzabilità delle azioni e una loro eventuale modifica o implementazione.

21.2 Ai fini delle presenti disposizioni, il monitoraggio completo del PAESC deve inoltre essere coerente con il PEAR VDA 2030 e con la pianificazione regionale in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, con particolare riferimento:

- a) ai dati utilizzati per definire l'inventario delle emissioni;
- b) agli indicatori utilizzati per il monitoraggio;

secondo indicazioni specifiche che la struttura regionale competente, in collaborazione con il COA energia, renderà disponibili sul sito istituzionale della Regione, al canale tematico "Energia".

21.3 Ai fini delle presenti disposizioni, prima dell'approvazione del monitoraggio completo del PAESC da parte degli enti locali, lo stesso deve essere trasmesso tramite posta elettronica certificata:

- a) al COA energia (coaenergia@legalmail.it) al fine di un parere di coerenza con quanto richiesto al punto 21.2 relativamente al PEAR VDA 2030;
- b) alla struttura regionale competente in materia di ambiente (territorio_ambiente@pec.regione.vda.it) al fine di un parere di coerenza con quanto richiesto al punto 21.2 relativamente alla pianificazione regionale in materia di adattamento ai cambiamenti climatici.

21.4 Il COA energia e la struttura regionale competente in materia di ambiente rendono i rispettivi pareri entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione e trasmettono l'esito al soggetto proponente e per conoscenza alla struttura regionale competente.

22. RINUNCIA AL CONTRIBUTO

22.1 Il soggetto proponente può presentare istanza di rinuncia al contributo alla struttura regionale competente:

- a) prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo, comportando il rigetto della domanda;
- b) successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del contributo, comportando la revoca del contributo.

23. REVOCA DEL CONTRIBUTO

23.1 Si procederà alla revoca del contributo concesso e al recupero degli importi erogati qualora:

- a) sia presentata istanza di rinuncia di cui al punto 14.1, lettera b);
- b) il soggetto proponente abbia fornito dichiarazioni mendaci o false attestazioni.

23.2 La revoca è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente e comporta la restituzione dell'importo stabilito entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione. La restituzione del contributo può essere rateizzata in massimo dodici mesi, senza ulteriori interessi.

DISPOSIZIONI COMUNI

24. DATI DI MONITORAGGIO

24.1 La struttura regionale competente si riserva, con la collaborazione del COA energia, la facoltà di richiedere i dati di monitoraggio del PAESC per i 5 anni successivi all'approvazione del medesimo, al fine di integrare i medesimi nel monitoraggio del PEAR VDA 2030, di valutare gli effettivi risparmi conseguiti e di divulgare le migliori pratiche sul territorio.

25. RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO

25.1 Ai sensi della l.r. 19/2007 e della legge n. 241/1990, per entrambe le misure il responsabile del procedimento è il responsabile della struttura regionale competente.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

26.1 La Regione Autonoma Valle d'Aosta tratterà i dati conferiti dal legale rappresentante o suo eventuale delegato dei soggetti proponenti nel pieno rispetto della disciplina prevista dal Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679.

26.2 Ai fini della presentazione di una domanda a valere sulle presenti disposizioni, i soggetti di cui sopra dovranno dichiarare di aver preso visione dell'Informativa privacy di cui all'articolo 13 del Regolamento stesso, riportata in Appendice 1.

27. DISPOSIZIONI FINALI E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

27.1 Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, si fa riferimento alla normativa europea, statale e regionale vigente.

27.2 Fino all'adozione del provvedimento di concessione del contributo, la Regione Autonoma Valle d'Aosta si riserva il diritto di revocare in ogni momento le presenti disposizioni e gli atti conseguenti, senza che i soggetti proponenti possano avanzare alcuna pretesa.

28. RIFERIMENTI PER EVENTUALI RICHIESTE DI INFORMAZIONI

28.1 Per informazioni:

- a) di tipo amministrativo, rivolgersi alla struttura regionale competente, inviando la richiesta all'indirizzo e-mail industria_artigianato_energia@regione.vda.it o telefono 0165 – 27.4745; 0165-27.4545; 0165-27.4749;
- b) di tipo tecnico relative alla stesura dei PAESC, rivolgersi al COA energia, inviando la richiesta all'indirizzo e-mail infoenergia@regione.vda.it o al numero verde 800.604110.

APPENDICE 1 - INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI UE 2016/679

La Regione Autonoma Valle d'Aosta tratterà i dati conferiti dal legale rappresentante dei soggetti proponenti nel pieno rispetto della disciplina prevista dal Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679.

Dati di contatto del titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all'indirizzo PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it. In tale veste, essa è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie, adeguate alla protezione dei suoi dati.

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC : privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI: privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione: "All'attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste".

Finalità del trattamento dati e base giuridica

Tutti i dati personali che lei fornirà saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di privacy e protezione dati e saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito delle procedure necessarie all'espletamento dell'istruttoria relativa all'istanza di contributo presentata di cui al Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. I dati raccolti saranno pubblicati per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla legge sul sito della Regione nei limiti strettamente necessari al perseguimento della finalità di trattamento. I dati saranno trattati con sistemi manuali e automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, tuttavia non sussiste alcun processo decisionale automatizzato.

Destinatari del trattamento dati

I dati personali forniti sono trattati, anche in forma elettronica, dal personale dipendente della Regione che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo. Sono destinatari dei dati raccolti per le finalità del trattamento i seguenti soggetti, designati ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE/2016/679, quali responsabili del trattamento:

- a) Finaosta S.p.A., con sede legale in Aosta, Via Festaz, n. 22 – PEC: finaosta.ammin@legalmail.it - e.mail: finaosta@finaosta.com attraverso il Centro di osservazione e attività sull'energia (COA Energia);

Su tali soggetti sono imposti da parte della Regione opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative dirette a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi.

I dati da forniti potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge, che tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento.

Periodo di conservazione dati

I dati forniti saranno conservati in formato cartaceo e digitale durante il periodo suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali sono stati raccolti.

Diritti del titolare dei dati

L'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Reg. UE/2016/679. In particolare, potrà chiedere al titolare del trattamento se questi stia trattando i suoi dati e ottenere l'accesso agli stessi

Appendice 1 – Informativa privacy

in forma comprensibile e gratuita, la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi previsti, inviando l'istanza al DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.

Reclamo al Garante per la protezione dei dati

L'interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Reg. UE/2016/679 ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it